



Roma, 23/3/06

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI
SISTEMA - Ufficio II* - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma

FEDERVARIE
Viale Pasteur, 10
00144 - R O M A

N.° 7192/DGPROG/2-P/1.8.f.u.

Proposta al Foglio del

N.°

OGGETTO:

Segnalazione gara indetta Asl. NA/3 su allegato 1
Dm 332/99- chiarimenti.

Si riscontra la nota del 9 marzo c.m. di medesimo oggetto con la quale codesta Associazione segnala l'intento di procedere all'affidamento a mezzo gara delle forniture di dispositivi e ausili tecnici inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore allegato al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n.332 da parte di una Asl della Regione Campania.

E' opinione della scrivente Direzione generale che il provvedimento in questione operi una chiara distinzione tra le modalità di acquisizione dei dispositivi inclusi nell'elenco 1 ("su misura") e quelli inclusi negli elenchi 2 e 3 (standard o di serie).

Per i primi, l'art. 3, comma 1, l'art. 8, comma 1 e l'art. 9, comma 1, individuano rispettivamente i fornitori (tutti i soggetti iscritti presso il Ministero della salute), le modalità di remunerazione (tariffe predeterminate dallo stesso decreto ovvero, in fase di prima applicazione, dalle Regioni) e il rapporto intercorrente tra Asl e fornitori (contratti stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni).

Gli elementi sopra indicati concorrono a definire modalità di erogazione dei dispositivi "su misura" sostanzialmente analoghe a quelle individuate per le altre prestazioni del Ssn (ad esempio, le prestazioni di ricovero o di assistenza specialistica ambulatoriale) comotate da un prevalente apporto professionale e fondate sul principio della libera scelta dell'assistito del soggetto erogatore, cui la Asl è tenuta a corrispondere la tariffa predeterminata. Tali modalità appaiono del tutto incompatibili con l'affidamento della fornitura a mezzo gare, considerato che le stesse hanno l'obiettivo primario di

pervenire ad una riduzione del prezzo di acquisto, attraverso la concorrenza tra più fornitori, ma conducono alla individuazione di un solo soggetto aggiudicatario impedendo la libera scelta e mortificando il rapporto di fiducia che deve esistere tra l'assistito e il professionista.

Viceversa, l'art. 3, comma 4 del citato decreto statuisce l'adozione delle procedure pubbliche di acquisto, da espletarsi ai sensi della relativa, vigente normativa, come strumento per l'acquisizione da parte delle Asl dei soli dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore e per i quali, è evidente, non si prevede l'apporto professionale del tecnico.

Quanto sopra argomentato, pertanto, comporta che l'affidamento a mezzo gara della fornitura di dispositivi ed ausili tecnici inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore non possa essere considerata legittima.

Il Direttore Generale
(Dott. Filippo Palumbo)

